REGOLAMENTO (CEE) N. 625/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (²), in particolare l'articolo 1.5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 211/91 (¹), stabilisce all'articolo 4 la validità dei titoli d'importazione; che per i prodotti di cui alla sottovace NC 0102 90 10 non è prevista la fissazione anticipata del prelievo; che occorre pertanto abrogare le disposizioni ad essa attinenti;

considerando che occorre seguire l'andamento delle importazioni nella Comunità di giovani bovini, in particolare di vitelli, prevedendo che il rilascio dei titoli d'importazione avvenga al termine di un periodo di riflessione e subordinandolo all'indicazione dei paesi di provenienza degli animali considerati; che la presente modifica delle disposizioni in esame rende necessario precisare la data di inizio della validità dei titoli, nonché modificare le disposizioni dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3, in merito ai dati da comunicare alla Commissione e alle modalità di tale comunicazione:

considerando che, in seguito alla modifica apportata a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 dal regolamento (CEE) n. 252/90 della Commissione (), la gestione di tale regime all'importazione è strutturata in mesi anziché in trimestri, e che occorre pertanto modificare l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è modificato come segue :

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (*) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (*) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (*) GU n. L 24 del 30. 1. 1991, pag. 11. (*) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 34.

- 1) All'articolo 4:
 - alla lettera a) il testo del punto iv) è soppresso;
 - il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
 - · c) gli altri titoli di importazione sono validi:
 - per i prodotti di cui alla sottovoce 0102 90 10 della nomenclatura combinata, trenta giorni a partire dalla data del rilascio effettivo;
 - per gli altri prodotti, novanta giorni a partire dal rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 .
- 2) È inserito il seguente articolo:
 - « Articolo 4 bis
 - 1. Per i prodotti di cui alla sottovoce 01029010 della nomenclatura combinata, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.
 - I titoli d'importazione di cui al paragrafo I sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari.
- 3) All'articolo 12:
 - al paragrafo 1, i termini « regolamento (CEE) n. 3948/89 « sono sostituiti dai termini » regolamento (CEE) n. 3884/90 »;
 - il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - 3. Il quantitativo disponibile al mese nell'ambito del regime di cui al paragrafo I è pari ad un dodicesimo del quantitativo totale, maggiorato del quantitativo residuo dei mesi precedenti indicato all'articolo 15, paragrafo 6, lettera d). •
- 4) All'articolo 16, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - •1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 16 di ogni iunedì e di ogni giovedì, a mezzo telex o telefax: